

Provvedimenti in materia di personale.

Art. 45

1. Per sopperire alle crescenti ed immediate esigenze di funzionalità dell'Amministrazione regionale ed in conseguenza degli inquadramenti di cui agli articoli 19, 20 e 22, il numero di posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale è aumentato, per le rispettive qualifiche funzionali, delle seguenti unità:

commesso:	26
agente tecnico:	19
coadiutore:	70
segretario:	208
consigliere:	78
funzionario:	2
Totale:	403

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 39/1993